



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5.12. 2019, n. 179, così come modificato con DPCM 24.3.2020 n. 53, recante “*Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21.9.2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18.11.2019, n. 132*” registrato alla Corte dei conti il 17.2.2020 al n. 89;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4.12.2020 n. 9361300, registrato dalla Corte dei Conti in data 11.1.2021, reg. n.14, recante l’individuazione degli uffici dirigenziali non generali;

VISTA la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1.3.2021 n. 99872, sull’azione amministrativa e sulla gestione per l’anno 2021;

VISTA la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 22.3.2021 n. 134655, con la quale, per l’attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

VISTA la direttiva del Direttore generale dello sviluppo rurale del 24.3.2021 n. 139583, recante l’attribuzione degli obiettivi operativi ai Dirigenti e le risorse finanziarie e umane assegnate per la loro realizzazione;

VISTO il DPCM del 4.1.2021, registrato dalla Corte dei conti il 19.1.2021 al n.41, recante il conferimento dell’incarico di Direttore Generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

VISTO il Decreto legislativo 30.3.2001, n.165 e sue modifiche ed integrazioni, relativo alle “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in particolare l’art.4, commi 1 e 2 e l’articolo 16, comma 1;

VISTO il Regolamento (UE) n.2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8.6.2016 relativo alle “*condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale seminale, che modifica il regolamento (UE) n.652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale*”;

VISTO il decreto legislativo 11.5.2018, n. 52 sulla “*disciplina della riproduzione animale in attuazione dell’ar.15 della legge 28.7.2016, n.154*” che abroga la precedente legge 15.1.1991, n. 30 sulla riproduzione animale;

VISTO, in particolare, l’art. 3 comma 2 del citato decreto legislativo 11.5.2018, n. 52 il quale stabilisce, tra l’altro, che “il Ministero riconosce gli Enti selezionatori e gli Enti ibridatori in possesso dei requisiti stabiliti dall’allegato I del Regolamento UE n. 2016/1012”;

VISTO inoltre l’art. 13, comma 3 del citato decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 il quale stabilisce, tra l’altro, che i libri genealogici e i registri anagrafici già approvati alla data dell’entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 52/2018, sono considerati programmi genetici approvati

MIPAAF - DISR 07 - Prot. Interno N.0258188 del 04/06/2021



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

ai sensi del regolamento (UE) n.2016/1012;

VISTO il decreto ministeriale n. 23581 del 9.9.2004 con il quale è stato approvato, ai sensi della precedente legge 15.1.1991, n. 30 e successive modifiche sulla riproduzione animale, il disciplinare del libro genealogico del cavallo di razza Lipizzana e le relative norme tecniche, tenuto dall'Associazione Italiana Allevatori (AIA) con sede in Roma;

VISTO il decreto ministeriale n. 31588 del 12.9.2019 con il quale è stato approvato il programma genetico, attualmente in vigore, del cavallo di razza Murgese, costituito dal "Disciplinare del programma genetico del cavallo di razza Murgese", dalle "Norme tecniche del programma genetico del cavallo di razza Murgese" e dal "Disciplinare delle manifestazioni ufficiali del libro genealogico del cavallo di razza Murgese" in conformità alle previsioni del Reg. UE 1012/2016, tenuto dall'Associazione Italiana Allevatori (AIA) con sede in Roma;

VISTO il DM n. 31587 del 12.9.2019 con il quale sono stati approvati i programmi genetici, attualmente in vigore, delle razze equine ed asinine a limitata diffusione gestiti dall'AIA e costituiti dal "Disciplinare dei programmi genetici delle razze equine ed asinine a limitata diffusione" e dalle "Norme tecniche dei programmi genetici delle razze equine ed asinine a limitata diffusione" in conformità alle previsioni del Reg. UE 1012/2016;

VISTO il decreto ministeriale n. 20244 del 21.9.2012 con i quali sono stati approvati il disciplinare del libro genealogico del cavallo di razza Bardigiano, il disciplinare delle norme tecniche del libro genealogico, il disciplinare del Corpo degli Esperti e il disciplinare delle manifestazioni ufficiali del libro genealogico, che si considerano quale programma genetico tenuto dall'Associazione Provinciale Allevatori di Parma;

VISTO il decreto ministeriale n. 20546 del 16.10.2014 con il quale è stato modificato il programma genetico del cavallo Bardigiano con il relativo affidamento della gestione all'Associazione Regionale Allevatori dell'Emilia - Romagna, con sede in Granarolo dell'Emilia (BO);

VISTO l'art.4 comma 2 del d.lgs. 52/2018 con il quale si stabiliscono i requisiti che devono possedere i soggetti terzi, delegati dagli Enti selezionatori, alla raccolta dati in allevamento e, in particolare, il requisito di cui alla lettera f) il quale dispone che i soggetti terzi in questione non possono essere a loro volta Enti selezionatori riconosciuti;

CONSIDERATO che l'AIA e l'Associazione Regionale Allevatori dell'Emilia-Romagna, quale articolazione territoriale di AIA, ai sensi dell'art. 13 comma 4, del d.lgs. 52/2018 sono soggetti riconosciuti al quale è stata delegata, dagli Enti selezionatori l'attività di raccolta dati in allevamento e che pertanto, in tale veste, dalla data del 9.12.2019, non possono più gestire i libri genealogici di specie e razze attribuiti ai sensi della legge 15.1.1991, n.30;

VISTO il decreto ministeriale n.38675 del 4.12.2019 con il quale, a far data dal 9.12.2019, la gestione del programma genetico del cavallo di razza Lipizzana è stato trasferito dall'AIA all'Associazione Nazionale Allevatori Cavalli di razza Haflinger (ANACRHAI) con sede in Scarperia (FI);

VISTO il decreto ministeriale n.38673 del 4.12.2019 con il quale, a far data dal 9.12.2019, la gestione del programma genetico del cavallo di razza Murgese è stato trasferito dall'AIA all'Associazione Nazionale Allevatori Cavalli di razza Haflinger (ANACRHAI) con sede in Scarperia (FI);



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

VISTO il decreto ministeriale n. 38668 del 4.12.2019 con il quale, a far data dal 9.12.2019, la gestione dei programmi genetici delle razze equine ed asinine a limitata diffusione in Italia, approvati con DM n. 31587 del 12.9.2019, sono stati trasferiti dall’AIA all’ANACRHAI;

VISTO il decreto ministeriale n.0227280 del 17.5.2021 con il quale, ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 sulla “disciplina della riproduzione animale in attuazione dell’ar.15 della legge 28.7.2016, n.154”, l’Associazione Nazionale Allevatori del cavallo delle Murge e dell’asino di Martina Franca (ANAMF), con sede in Martina Franca (TA), è riconosciuta quale “Ente selezionatore” ai fini della realizzazione dei programmi genetici del cavallo di razza Murgese e dell’Asino di Martina Franca;

VISTA la nota del n. 23 del 4.12.2020 e successive integrazioni con le quali l’Associazione Nazionale Allevatori delle Razze Equine ed Asinine Italiane - ANAREAI con sede legale in Roma (RM), ha chiesto il riconoscimento quale Ente selezionatore nonché l’affidamento della gestione dei Programmi genetici e della tenuta dei libri d’origine dei cavalli di razza Bardigiano, Murgese e Lipizzana oltre al programma genetico con scopo di conservazione delle razze equine ed asinine a limitata diffusione in Italia (Cavallo Appenninico, del Catria, del Ventasso, Delta, di Merens, Pentro, Romano della Maremma Laziale, Sarcidano, Knabstrupper, Napoletano, Persano, Salernitano, Sanfratellano, Tolfetano, il Cavallino di Monterufoli e della Giara, il Pony di Esperia, l’Asino dell’Amiata, dell’Asinara, di Martina Franca, Pantesco, Ragusano, Romagnolo, Sardo e Viterbese);

VISTO il decreto ministeriale n.9390910 del 21.12.2020 con il quale è stata istituita la Commissione ministeriale avente il compito di verificare il possesso dei requisiti stabiliti dall’allegato I del Regolamento UE 1012/2016 per il riconoscimento quale Ente selezionatore e l’affidamento dei suddetti programmi genetici;

VISTI i verbali della Commissione ministeriale sopracitata, trasmessi con nota del 1.4.2021, dai quali si evince che risultano soddisfatte le condizioni stabilite dal Reg. UE 1012/2016, Allegato I e che su tale base la Commissione stessa ha espresso il proprio nulla osta al riconoscimento quale Ente selezionatore dell’Associazione Nazionale Allevatori delle Razze Equine ed Asinine Italiane - ANAREAI di Roma;

CONSIDERATO inoltre che per quanto riguarda la richiesta di gestione dei programmi genetici in questione, attualmente tenuti dall’Associazione Nazionale Allevatori Cavalli di Razza Haflinger – ANACRHAI di Scarperia (FI), la Commissione ha espresso l’avviso che per un eventuale affidamento dei diversi programmi genetici richiesti, l’ANAREAI si dovrebbe però dotare di ulteriore personale sufficientemente qualificato rispetto a quello attualmente in dotazione;

CONSIDERATO che per i programmi genetici del cavallo Murgese e dell’Asino di Martina Franca attualmente gestiti dall’ANACRHAI è stato riconosciuto, con D.M. n. 0227280 del 17.5.2021, l’ANAMF quale Ente selezionatore ed è stato già avviato l’iter per il trasferimento della loro gestione e che, di conseguenza, risulta necessario effettuare un successivo approfondimento tecnico volto a verificare la possibilità di approvare ulteriori programmi genetici per le medesime razze sulla base delle disposizioni recate dall’art.10 del regolamento UE 2016/1012, il quale stabilisce la possibilità di rifiutare l’approvazione di un nuovo programma genetico nel caso in cui questo rischi di compromettere il programma genetico già svolto da un altro Ente selezionatore sulla medesima razza;

MIPAAF - DISR 07 - Prot. Interno N.0258188 del 04/06/2021



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

CONSIDERATO necessario, al fine di non creare disagi agli allevatori e garantire la prosecuzione senza soluzione di continuità delle attività previste dai predetti programmi genetici, assicurare un passaggio graduale delle attività dall'ANACRHAI all'ANAREAI, tenendo conto del tempo necessario al trasferimento dei dati del libro genealogico delle razze in questione tra le associazioni.

RITENUTO necessario pertanto, sulla base delle considerazioni espresse, effettuare l'affidamento dei suddetti programmi genetici all'ANAREAI solo dopo il completamento del trasferimento delle banche dati dei libri genealogici in questione e alla conclusione di un periodo di affiancamento da effettuare con ANACRHAI, fatta eccezione per i programmi genetici del cavallo Murgese e dell'Asino di Martina Franca per i quali è stato riconosciuto l'ANAMF quale Ente selezionatore ed è stato già autorizzato il trasferimento dei relativi dati del Libro Genealogico, previo periodo di affiancamento;

RITENUTO pertanto, sulla base degli esiti istruttori, di poter procedere al riconoscimento dell'Associazione Nazionale Allevatori delle Razze Equine ed Asinine Italiane - ANAREAI di Roma quale Ente selezionatore;

DECRETA

Articolo 1 – Ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 sulla “disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'ar.15 della legge 28.7.2016, n.154”, l'Associazione Nazionale Allevatori delle Razze Equine ed Asinine Italiane - ANAREAI con sede legale in Roma (RM), a far data dal presente decreto, è riconosciuta quale “Ente selezionatore” ai fini della realizzazione dei programmi genetici con scopo di miglioramento genetico dei cavalli di razza Bardigiano e di razza Lipizzana, nonché del programma genetico con scopo di conservazione delle razze equine ed asinine a limitata diffusione in Italia (Cavallo Appenninico, del Catria, del Ventasso, Delta, di Merens, Pentro, Romano della Maremma Laziale, Sarcidano, Knabstrupper, Napoletano, Persano, Salernitano, Sanfratellano, Tolfetano, il Cavallino di Monterufoli e della Giara, il Pony di Esperia, l'Asino dell'Amiata, dell'Asinara, Pantesco, Ragusano, Romagnolo, Sardo e Viterbese).

Articolo 2 – Con successivo provvedimento amministrativo, completato il passaggio dei dati del libro genealogico delle razze indicate all'articolo 1 tra le associazioni e allorché l'ANAREAI si doti di personale quantitativamente sufficiente e qualificato, ritenuto sufficiente per la gestione dei suddetti programmi genetici, saranno approvati i programmi genetici indicati al precedente articolo 1 e la gestione degli stessi sarà trasferita dall'Associazione Nazionale Allevatori Cavalli di razza Haflinger – ANACRHAI con sede in Scarperia (FI) all'Associazione Nazionale Allevatori delle Razze Equine ed Asinine Italiane - ANAREAI con sede legale in Roma (RM).

Articolo 3 – Per agevolare il trasferimento dei programmi genetici di cui al precedente art. 2, l'Associazione Nazionale Allevatori Cavalli di razza Haflinger (ANACRHAI) con sede in Scarperia (FI) e l'Associazione Nazionale Allevatori delle Razze Equine ed Asinine Italiane - ANAREAI con sede legale in Roma (RM), dovranno redigere un concordato cronoprogramma, da completarsi al massimo entro un anno dalla data del presente decreto, allo scopo di definire le modalità e la tempistica di trasferimento della gestione dei suddetti programmi genetici. A tal fine, si autorizza l'ANACRHAI a trasferire una copia delle banche dati dei libri genealogici delle razze indicate all'articolo 1 all'ANAREAI.

MIPAAF - DISR 07 - Prot. Interno N.0258188 del 04/06/2021



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

Articolo 4 – Ai sensi dell'art.13 del D.lgs. 196/2003 si comunica che il presente decreto sarà soggetto a pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal D.lgs. 33/2013.

Il DIRETTORE GENERALE

Simona Angelini

Documento informatico sottoscritto
con firma elettronica digitale ai sensi
degli artt. 21 e 24 del DLgs n. 82/2005

MIPAAF - DISR 07 - Prot. Interno N.0258188 del 04/06/2021